

Consiglio di Stato, Sezione V 06/05/1997 n. 479

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo deve essere sensibilmente maggiore di quello attribuibile agli altri elementi di valutazione, singolarmente considerati, mentre non deve necessariamente avere preponderanza rispetto a tutti gli altri elementi unitariamente considerati.